

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-726	del 25/11/2011
Oggetto	Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP Microsoft 9 relativa alla fornitura di Licenze d'uso Office. Importo complessivo Euro 21.547,16 + IVA 21% per un totale di Euro 26.072,06.	
Proposta	n. PDTD-2011-716 del 21/11/2011	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 25 (venticinque) novembre 2011 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP Microsoft 9 relativa alla fornitura di Licenze d'uso Office. Importo complessivo Euro 21.547,16 + IVA 21% per un totale di Euro 26.072,06.**

VISTO:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/2010 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;

- la D.D.G. n. 81 del 23/12/2010 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2011;

- la D.D.G. n. 23 dell'11/02/2011 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2011 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;

PREMESSO:

- che non sono presenti su Intercent- ER convenzioni attive per la fornitura di Licenze Microsoft;

- che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

- che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso;

- che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, ha ravvisato la necessita' di procedere all'individuazione dei fornitori per la "fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 129 del 02/11/2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-210 del 30/10/2009;

- che Telecom Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra indetta a tal fine da Consip S.p.A., e a seguito della stipulazione della Convenzione per la fornitura di Licenze Microsoft (Convenzione Microsoft 9 - allegato sub A al presente atto) con decorrenza dal 27/10/2010 e durata di 12 mesi, prorogata sino al 26/04/2012, il fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture, oggetto della presente convenzione e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nell'atto stesso e nelle Condizioni Generali allegato sub B), nonché sulla base dei contenuti della Guida alla Convenzione allegato sub C) al presente atto;

- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

#### RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;

#### PRESO ATTO:

- che non essendo attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R per forniture analoghe, è possibile aderire alla suddetta Convenzione Consip per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura;

- che le tipologie di licenze sw riconosciute come più idonee agli utilizzi previsti, sono state individuate nell'ambito della suddetta Convenzione e trattasi precisamente delle Licenze Office 2010 (OLP NL GOVT) cod. prodotto 021-09722 e delle Licenze Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT) cod. prodotto 79P-03564 ;

#### CONSIDERATO:

- che da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa, sulla base delle rilevazioni fatte, è stata manifestata l'esigenza di dotarsi del numero complessivo di n. 48 Licenze Office 2010 (OLP NL GOVT) e di n. 25 Licenze Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT);

#### CONSIDERATO INOLTRE:

-che gli importi unitari stabiliti nella Convenzione Consip Microsoft 9 per la fornitura di licenze d'uso Office e servizi connessi stipulata con la Telecom Italia S.p.A., per quanto concerne le licenze ritenute d'interesse, e come dettagliati nel listino prezzi allegato sub D) al presente atto, sono così riassumibili:

- Licenze Office 2010 (OLP NL GOVT) codice prodotto 021-09722 - Euro 267,67 + IVA 21% cadauna;
- Licenze Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT) codice prodotto 79P-03564 – Euro 347,96 + IVA 21% cadauna;
- che il corrispettivo della fornitura include i servizi di
  - Consegna
  - Call Center del Fornitore
  - Assistenza Manutenzione e Call Center del Produttore Microsoft;

**PRESO ATTO CHE:**

- il numero complessivo di Licenze sw da ordinare è di:
  - 48 Licenze Office 2010 (codice convenzione 021-09722);
  - 25 Licenze Office Professional Plus 2010 (codice convenzione 79P-03564);
- le licenze software saranno consegnate, via e-mail e/o SA e Internet (download) del prodotto sw entro i termini previsti da Convenzione;

**RITENUTO:**

- di aderire pertanto alla suddetta Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.a. per la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi, data la particolare convenienza dei prezzi (riduzione dei costi di acquisto in ragione dell'applicazione del miglior listino Microsoft per la P.A.) e delle condizioni contrattuali in essa stabilite (che garantiscono l'aggiornamento delle licenze per tutta la durata della Convenzione) ;

**DETERMINATO UN COSTO:**

- di Euro 12.848,16 + IVA 21% per la fornitura di n. 48 Licenze Office 2010 (OLP NL GOVT);
- di Euro 8.699,00 + IVA 21% per la fornitura di n. 25 Licenze Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT);

**ATTESTATO:**

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010";

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

#### DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26 della l. 23.12.1999, alla Convenzione CONSIP Microsoft 9 per la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., attiva dal 27/10/2010 e sino al 26/04/2012;

2. di provvedere pertanto all'emissione dell'ordinativo di fornitura nei confronti della ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di:

- Numero 48 Licenze Office 2010 (OLP NL GOVT), codice convenzione 021-09722, al prezzo unitario omnicomprensivo di Euro 267,67 + IVA 21% per un totale di Euro 12.848,16 + IVA 21% pari ad Euro 15.546,27

- Numero 25 Licenze Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT), codice convenzione 79P-03564, al prezzo unitario omnicomprensivo di Euro 347,96 + IVA 21% per un totale di Euro 8.699,00 + IVA pari ad Euro 10.525,79 da destinarsi al Servizio Sistemi Informativi.

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 21.547,16 + IVA 21% pari ad Euro 26.072,06, ha natura di investimenti informatici, quindi di carattere pluriennale, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2011 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale del Servizio Sistemi Informativi.

4. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere i relativi ordinativi di fornitura.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
(F.to Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2011-716 del 21/11/2011

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi**

**OGGETTO: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP Microsoft 9 relativa alla fornitura di Licenze d'uso Office. Importo complessivo Euro 21.547,16 + IVA 21% per un totale di Euro 26.072,06.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 25/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---

**Guida alla Convenzione**

**Microsoft 9**

**- Lotto Unico -**



---

## INDICE

INDICE .....	2
1 Premessa .....	3
2 Oggetto della Convenzione .....	4
2.1 Durata della Convenzione e dei contratti .....	4
2.2 Prodotti .....	4
2.3 Servizi .....	5
2.3.1 <i>Consegna</i> .....	5
2.3.2 <i>Call Center del fornitore Telecom</i> .....	6
2.3.3 <i>Manutenzione ed Assistenza in garanzia e Call Center del Produttore                   Microsoft</i> .....	6
2.4 Responsabile generale del servizio.....	6
3 Condizioni di vendita .....	7
3.1 Quantitativi minimi degli ordinativi e massimi della convenzione .....	7
3.2 Condizioni di acquisto delle Software Assurance.....	7
4 Come ordinare .....	8
4.1 Registrazione.....	8
4.2 Ordinato di fornitura .....	8
5 Condizioni economiche.....	10
5.1 Corrispettivi.....	10
5.2 Procedure di applicazione delle penali .....	10
6 Fatturazione e Pagamenti .....	14
7 Riferimenti del Fornitore .....	15
7.1 Call Center .....	15
7.2 Referente del fornitore e Responsabile Generale del Servizio.....	15
8 Allegati.....	16
8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali.....	16
8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali .....	18



## 1 Premessa

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare la Convenzione per la "fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto unico, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Telecom Italia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara.

Il sistema delle Convenzioni è regolato, in particolare, dall'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001.

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi.

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip.

Gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, secondo quanto esposto nel paragrafo 6, previa registrazione on line, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete.

Si rammenta che ogni obbligazione derivante dall'invio dell'ordinativo di fornitura (dal rispetto dei livelli di servizio all'eventuale applicazione delle penali) è fra l'Amministrazione ed il Fornitore e che il Fornitore è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale.

La presente guida unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei un'Amministrazione>Che strumento vuoi usare>Convenzioni>Microsoft 9

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.



## 2 Oggetto della Convenzione

La nona edizione della Convenzione dei prodotti software di produttività individuale Microsoft Office 2007 prevede la fornitura delle Licenze d'uso, della manutenzione evolutiva (di seguito Software Assurance) e dei servizi connessi.

All'attivazione della Convenzione sono disponibili le licenze d'uso del software di produttività individuale Microsoft Office 2010 dai corrispettivi invariati e determinati come indicato nel Art. 10, com.1 della Convenzione. Quanto di seguito riportato si riferisce pertanto alla nuova versione dei prodotti software Microsoft Office 2010.

### 2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La durata della Convenzione in oggetto è di 12 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi. La Convenzione è attiva dal 27 ottobre 2010.

La durata contrattuale delle singole forniture, valida a partire dalla Data di Accettazione della fornitura, è di un anno per le forniture, ove non siano comprese le Software Assurance (solo licenze d'uso), o di due anni per le forniture ove siano comprese le Software Assurance.

### 2.2 Prodotti

I pacchetti Microsoft "Office" disponibili in convenzione sono:

- Office Standard 2010
- Office Professional Plus 2010

Dei pacchetti software in Convenzione, l'Amministrazione può ordinare i seguenti Prodotti Software:

- **Licenze d'uso (Lic);**  
Per una descrizione completa dei diritti sull'utilizzo del software Microsoft in Licenza d'uso si veda il documento Product User Rights (PUR) all'indirizzo web [www.microsoft.com/italy/licenze/risorse/pur.mspx](http://www.microsoft.com/italy/licenze/risorse/pur.mspx). In sintesi:
  - a tempo indeterminato, l'utente assegna la licenza a un dispositivo (sistema hardware fisico), questi è il "dispositivo con Licenza";
  - l'utente con Licenza potrà riassegnare una licenza, ma non a breve termine, ad esempio non entro 90 giorni dall'ultima assegnazione;
  - ogni Licenza d'uso Microsoft Office consente l'installazione del software o di qualsiasi versione precedente su:
    - due dispositivi assegnati all'utente con Licenza; il primo (dispositivo con Licenza) del tipo desktop o portatile ed il secondo del tipo portatile;
    - un terzo dispositivo di rete (server) acceduto dall'utente con Licenza da un qualsiasi dispositivo. Possono accedere solo altri utenti con il proprio dispositivo dotato di licenza.
- **Software Assurance da sole (SA)** se l'Amministrazione Contraente abbia già un contratto Microsoft Office OEM o un contratto di Software Assurance stipulato in precedenza, alle condizioni meglio specificate al successivo Cap. 3 ed all'art. 4, Comma 6 della Convenzione.  
La Software Assurance Office Standard è valida anche per le Licenze OEM del pacchetto Office Small Business 2007.  
Le licenze OEM consentono l'uso di un software preinstallato al momento dell'acquisto di un PC solamente sullo stesso dispositivo per la durata della sua vita su cui era originariamente acquistata. La Software Assurance per questi casi specifici trasforma le Licenze d'uso OEM come segue:
  - Lic OEM Office Small Business 2010 → Licenza d'uso GOL di Office Standard 2010;



In questo caso la Software Assurance trasforma la licenza OEM in una licenza a tempo indeterminato, trasferibile su altri computer, riassegnabile e aggiornabile alle nuove versioni.

La Software Assurance Office Standard è valida anche per le Licenze OEM del pacchetto Office Small Business 2007.

La Software Assurance, di cui al par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico, durante il periodo di validità biennale del contratto:

- dà il diritto all'Amministrazione contraente di installare, secondo tempistiche discrezionali, la versione più aggiornata del software sviluppato periodicamente dalla Microsoft. Il servizio è automatico con l'attivazione del contratto
- consente servizi aggiuntivi specifici per il software Microsoft Office. Per una descrizione completa e per l'attivazione dei servizi aggiuntivi si veda il manuale "Microsoft Software Assurance - Guida per i Clienti" disponibile all'indirizzo web: [www.microsoft.com/italy/licenze/sa/ben\\_sa.mspx](http://www.microsoft.com/italy/licenze/sa/ben_sa.mspx) (Guida Clienti - Software Assurance *file .xps* o *file .pdf*). In sintesi:
  - si ha il diritto della componente software aggiuntiva Multi Language Pack (MLP) di Office per la correzione dei documenti in 37 lingue diverse;
  - esclusivamente si possono acquistare i corsi E-Learning per Microsoft Office;
  - qual'ora si siano acquistati pacchetti Lic/SA, gli utenti beneficiari possono acquistare attraverso il servizio "Home Use Program" (HUP) una copia della licenza Microsoft Office per un uso personale e professionale ed eseguire il download del software per il proprio PC di casa al costo di € 12,90 (IVA inclusa). I diritti all'installazione e all'utilizzo scadono con la scadenza della Software Assurance.

○ **Pacchetti Licenza d'uso e Software Assurance (Lic/SA Pack).**

L'Amministrazione acquisita per via Fax o telematica la Licenza d'uso e/o la Software Assurance, così come previsto al par. 5.1 del Capitolato Tecnico. Inoltre dal sito della Microsoft potrà eseguire il download del software.

### 2.3 Servizi

I seguenti servizi sono tutti connessi alla fornitura ed il loro costo è incluso nel corrispettivo della fornitura:

- Consegna
- Call Center del Fornitore
- Assistenza e Manutenzione e Call Center del Produttore Microsoft

#### 2.3.1 Consegna

La consegna è effettuata entro e non oltre 40 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell'"Ordinativo di Fornitura" per i prodotti previsti dalla Convenzione.

Il Fornitore entro 48 (quarantotto) ore decorrenti dalla "Data Ordine" attiverà la procedura prevista dalla Microsoft per consentire all'Amministrazione committente di ricevere le informazioni per l'accesso al sito web *eOpen* della stessa Microsoft, dal quale accettare e visualizzare elettronicamente la licenza definitiva oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore, entro il medesimo termine di cui sopra, darà immediata conferma, via e-mail o via fax, all'Amministrazione dell'avvenuta attivazione della procedura.

La consegna del fornitore via e-mail avviene fornendo l'indirizzo e-mail attraverso il "Modulo indirizzi" da allegare all'ordinativo di fornitura. Il modulo è scaricabile dalla scheda "Documenti" dell'iniziativa Microsoft 9, disponibile nell'area Bandi del sito Acquistinretepa.

E' possibile indicare più indirizzi e-mail di consegna della fornitura.



Acquisitata la licenza d'uso, attraverso lo stesso sito eOpen, la Microsoft rende disponibile lo scarico del relativo software acquistato in licenza d'uso, così come le versioni aggiornate, qualora sia stata acquistata la Software Assurance.

Alla seguente pagina del sito web della Microsoft [http://www.microsoft.com/italy/licenze/soluzioni/open\\_license/online.msp](http://www.microsoft.com/italy/licenze/soluzioni/open_license/online.msp) sono riportate:

- le istruzioni per l'acquisizione delle licenze (*Accedi al Microsoft Volume License Service Center (VLSC) tramite il [sito eOpen](#)*);
- le istruzioni per il download del Kit di installazione (*Guida rapida ai servizi on line per i contratti Open License [file .xps](#) o [file .pdf](#)*);
- la demo (*Scopri come fare il download dei prodotti del tuo contratto Volume Licensing o come acquistare i supporti Open License direttamente da Microsoft [file .zip](#)*).

Non è previsto il servizio di installazione del software.

### 2.3.2 Call Center del fornitore Telecom

Il Call Center è competente:

- informazioni sulla Convenzione, sulle modalità di ordine e di consegna
- ricezione e smistamento ordini
- informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento
- informazioni sullo stato delle consegne.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, con esclusione della domenica e dei festivi:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
- il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

### 2.3.3 Manutenzione ed Assistenza in garanzia e Call Center del Produttore Microsoft

Il Servizio di Assistenza Cliente Microsoft garantirà per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di verificare gratuitamente eventuali segnalazioni di malfunzionamenti ("bug") del prodotto e di assistere l'utente indirizzandolo con le più opportune attività atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita via web di componenti di prodotto nel caso di difetti inerenti i programmi software; le Amministrazioni Contraenti si adopereranno affinché il proprio personale esperto in informatica, laddove esistente, sia l'interfaccia del predetto Servizio di Assistenza.

Sito: <http://www.microsoft.com/Italy>

**Servizio Clienti: 02/70.398.398**

## 2.4 Responsabile generale del servizio

Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile del servizio che ha la responsabilità delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione.

Il suo compito è quello di supervisionare e coordinare le attività a partire dal momento della ricezione degli ordinativi fino alla gestione degli eventuali reclami da parte delle Amministrazioni e/o di Consip, conformemente a quanto previsto nel capitolo 6 del Capitolato Tecnico.

Ha inoltre il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del contratto ed è in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.



### 3 Condizioni di vendita

E' possibile ordinare i singoli Prodotti Software, indipendentemente l'uno dall'altro:

- o Licenze d'uso da sole (Lic);
- o Licenze d'uso con Software Assurance (Lic/SA);
- o Solo Software Assurance.

#### 3.1 Quantitativi minimi degli ordinativi e massimi della convenzione

Le licenze d'uso (Lic), le Software Assurance (SA) ed i pacchetti Lic/SA del software Microsoft Office Standard e Professional Plus 2010 sono ordinabili ciascuno per un quantitativo minimo di un solo Prodotto Software.

I rispettivi quantitativi massimi, oggetto della nona edizione Convenzione "Microsoft", sono riportati nella seguente tabella:

PRODOTTI MICROSOFT OFFICE IN CONVENZIONE	
Descrizione dei prodotti (Listino Microsoft Government Open License - GOL)	Quantitativi massimi
Lic Office 2010 (OLP NL GOVT)	65.000 Licenze d'uso (Lic. o Lic/SA) + 16.000 Software Assurance (Lic/SA o SA)
Lic/SA Pack Office (OLP NL GOVT)	
SA Office (OLP NL GOVT)	
Lic Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT)	
Lic/SA Pack Office Professional Plus (OLP NL GOVT)	
SA Office Professional Plus (OLP NL GOVT)	

#### 3.2 Condizioni di acquisto delle Software Assurance

E' possibile ordinare:

- o la sola Software Assurance (SA) a condizione che l'Amministrazione Contraente abbia già un servizio di Software Assurance acquisito in virtù di un contratto:
  - a) stipulato in precedenti convenzioni e sempre che l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 (novanta) giorni solari dalla scadenza della Software Assurance da rinnovare;
  - b) stipulato all'interno di un già esistente contratto Microsoft Government Open License (GOL) con copertura Software Assurance e sempre che l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 giorni solari dalla scadenza della Software Assurance da rinnovare;
  - c) stipulato all'interno di un già esistente contratto Microsoft Enterprise Agreement (EA) con copertura Software Assurance e sempre che l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 30 giorni solari dalla scadenza della Software Assurance da rinnovare;
- o la sola Software Assurance (SA) a condizione che l'Amministrazione Contraente abbia già un contratto Microsoft Office OEM conseguentemente all'acquisizione di un PC che la comprenda e che l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 giorni solari dall'acquisto del PC stesso.



## 4 Come ordinare

### 4.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sulla portale [www.Acquistinretepa.it](http://www.Acquistinretepa.it). Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. Registrazione Base (chi sei)
2. Abilitazione (che fai)

**Per acquistare sul sistema è necessario completarle entrambe.**

L'abilitazione come Punto Ordinante consente, ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti.

L'abilitazione può avvenire nelle due modalità:

- **Con firma digitale:** in tal caso l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordo Quadro, Convenzioni, etc..) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili;
- **Senza firma digitale:** in tal caso l'utente non potrà effettuare acquisti su tutte le Convenzioni disponibili ma unicamente attraverso le convenzioni che consentono l'emissione dell'ordinativo sia online che via fax

Per effettuare la registrazione è necessario selezionare "Registrati" sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e seguire la procedura indicata.

### 4.2 Ordinativo di fornitura

La presente convenzione consente l'emissione dell'ordinativo sia online che via fax.

La modalità operativa con la quale l'utente potrà operare varia in base al fatto che in fase di abilitazione abbia dichiarato o meno di possedere la firma digitale.

**Utente abilitato con firma digitale:** una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine,
- compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il sistema

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.



---

***Si ricorda che al PO abilitato con firma digitale verrà sempre richiesto di firmare digitalmente gli ordinativi, anche nel caso di iniziative di convenzione che prevedono entrambe le modalità online e fax.***

**Utente abilitato senza firma digitale:** una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine;
- compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- invia l'ordine via fax al fornitore, dopo averlo firmato manualmente;
- dopo aver inviato l'ordine, dall'elenco degli ordini, disponibili nella sezione Area Personale, seleziona "Inviato" per modificarne lo stato. In questo modo il fornitore riceve comunicazione dell'invio anche tramite il sistema (oltre che con la ricezione del fax).

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del **Multindirizzo**. La funzione consente di indicare i diversi indirizzi di consegna, con l'indicazione di come ripartire la fornitura negli stessi, e gli eventuali diversi indirizzi di fatturazione.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo (ad eccezione degli ordinativi inviati via posta); scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Per la modalità di trasmissione dell'ordine via fax, non è necessario far seguire l'originale dell'ordinativo per posta ordinaria: è sufficiente archiviare il documento debitamente firmato e protocollato (come riportato nel D. Lgs. N. 39 del 12/2/93).



## 5 Condizioni economiche

### 5.1 Corrispettivi

Di seguito è riportato il prezzo (IVA esclusa) delle licenze d'uso e Software Assurance, comprensivo di tutti i servizi riportati nei capitoli precedenti:

CONDIZIONI ECONOMICHE		
Descrizione del prodotto	Codice Prodotto	Costo unitario
Lic. Office 2010	021-09722	267,67 €
Llc/SA Office	021-07160	422,95 €
SA Office	021-07161	155,28 €
Office Professional Plus 2010	79P-03564	347,96 €
Lic/SA Office Professional Plus	269-08812	549,72 €
SA Office Professional Plus	269-08814	201,84 €

### 5.2 Procedure di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

#### 1. Rilevamento del presunto inadempimento da parte del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, ne dovrà dare comunicazione al Fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano.

Lo schema riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell'inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali:

- l'elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
- gli adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura del bene/servizio;
- i riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);
- i criteri di accertamento dell'inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
- i criteri di calcolo dell'importo della penale;
- il soggetto preposto all'applicazione della penale

A titolo esemplificativo e non esaustivo si consulti la tabella di seguito riportata:

Let.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termini per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato e/o Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della penale	Applicazione della penale
a)	Ritardo rispetto al termine massimo stabilito per la consegna	40 giorni solari a decorrere dalla "data ordine" contenuta nell'ordinativo di fornitura	Cap.Tec.:Par. 5.1 Conv.: Art. 7, comma 3; Art. 11, comma 1	Confronto tra la data della lettera di "Order Confirmation" con la "data ordine" contenuta nell'ordinativo di fornitura	Modulo d'ordine, lettera e.mal/fax di "Order Confirmation"	Una Tantum	0,5% del del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo	SI



b)	Ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa del Prodotto Software	10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale di verifica	Cap.Tec.:Par. 8 Conv.: Art. 7, comma 5; Art. 11, comma 2	Confronto tra la data della seconda e.mail di "Order Confirmation" con la "data verbale di verifica	Verbale di verifica, seconda e.mail di "Order Confirmation"	Una Tantum	0,5% del del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo	SI
----	---	---	--	---	---	------------	---	----

## 2. Contestazione al Fornitore

La contestazione della penale al Fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente, dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento**). Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega al presente documento, a titolo esemplificativo, lo standard di lettera di contestazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

## 3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

In assenza di risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti, ovvero nel caso di deduzioni ritenute non sufficienti dall'Amministrazione Contraente sulla base di un'attenta analisi della documentazione contrattuale, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali.

Sempre con comunicazione scritta, l'Amministrazione dovrà provvedere a rendere edotto il Fornitore della eventuale inapplicabilità delle penali a fronte della valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.

## 4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicate (previa comunicazione scritta al Fornitore) le penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nella Convenzione stessa e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del Fornitore, l'Amministrazione, dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore la eventuale non applicazione delle penali.



L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **Riduzione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
- b. **Compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Resta ferma la possibilità per il fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto.

Si allega al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

### Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**  
Considerato che ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, infatti, è stata convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale.
- **Risoluzione del contratto**  
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).
- **Recesso dal contratto**  
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
  - giusta causa,
  - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,



di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Esecuzione in danno**

L'esecuzione in danno è un istituto che permette all'Amministrazione Contraente di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto per cui si è verificato il grave inadempimento imputando le spese aggiuntive al Fornitore. Ciò può avvenire qualora il Fornitore non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. L'esecuzione in danno è una forma ulteriore di tutela dell'Amministrazione Contraente rispetto ai suddetti strumenti di risoluzione contrattuale e può avvenire previa diffida.



---

## **6 Fatturazione e Pagamenti**

Il Fornitore emette una fattura per ciascun Ordinativo di Fornitura al momento della maturazione del corrispettivo, ovvero alla “Data di Accettazione della Fornitura”.

L'importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Fattura e effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Telecom Italia SpA n° 000004646489 presso la Banca “UniCredit Banca d'Impresa S.p.A” - Agenzia Roma Parioli, Codice IBAN: IT18H0322603202000004646489.

Sul sito della convenzione sono pubblicati i nominativi che hanno accesso al conto corrente della Convenzione



## 7 Riferimenti del Fornitore

### 7.1 Call Center

Di seguito si riporta il numero di telefono e di fax del Fornitore cui far riferimento per le informazioni, l'invio degli ordinativi via fax e per ogni problematica inerente agli ordini:

Telefono	Fax
800.333.666	800.333.669

Indirizzo e-mail del Fornitore: [info.microsoft.consip@telecomitalia.it](mailto:info.microsoft.consip@telecomitalia.it)

### 7.2 Referente del fornitore e Responsabile Generale del Servizio

Il "Responsabile Generale del Servizio" del Fornitore è stato individuato nella persona di:  
Ing. Emilio Ripani

Ing. Emilio Ripani		
Telefono: 06.36.88.1	Fax: 06.36.87.27.69	Cellulare 335-7511038
e-mail: <a href="mailto:emilio.ripani@telecomitalia.it">emilio.ripani@telecomitalia.it</a>		



## 8 Allegati

### 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali

Roma,

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. ....

Spett.le

Telecom Italia S.p.A.

Viale Parco de' Medici, 61

00148, Roma (RM)

c.a. Emilio Ripani

(Responsabile Generale del Servizio)

**Oggetto:** denominazione della Convenzione per esteso stipulata in data inserire la data di stipula lotto/i inserire il lotto/i di riferimento ordinativo di fornitura inserire l'ordinativo di riferimento - contestazione addebito ai sensi dell'art. XX delle Condizioni Generali della Convenzione.

Con riferimento alla convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio* quanto segue.

*[descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione]*

*[es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. ....della convenzione entro e non oltre il ....., mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data ..... ].*

*N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.*

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. XX delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. ....della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo ....., quantificato secondo il seguente calcolo analitico:



---

*es.: gg. ritardo x importo penale giornaliera*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. .... delle Condizioni Generali si invita [l'Impresa/RTI/Consorzio](#) in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o [Impresa/RTI/Consorzio](#) non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da codesta/o [Impresa/RTI/Consorzio](#), pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa [l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione/la compensazione del credito](#).

Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti Saluti

\_\_\_\_\_



## 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali

Prot. n.  
Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax  
al n.....

Roma,

Spett.le

**Telecom Italia S.p.A.**  
Viale Parco de' Medici, 61  
00148, Roma (RM)  
c.a. Emilio Ripani  
(Responsabile Generale del Servizio)

**Oggetto:** denominazione della Convenzione per esteso, stipulata in data inserire la data di stipula lotto/i inserire il lotto/i di riferimento ordinativo di fornitura inserire l'ordinativo di riferimento - applicazione penali per inadempimento / non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del ..... prot. n. ...., relativa alla convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[1° caso] Preso atto che codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio* non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio*, con nota in data ....., pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, *mediante escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione / mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale*. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art..... della Convenzione.....provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro [inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione] .

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso codesta *Impresa/RTI/Consorzio* dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.



---

(NELL'IPOTESI DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE) Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto **all'articolo ..... comma .....**, della **Convenzione/delle Condizioni Generali**.

**[3° caso]** Considerato che le deduzioni inviate da codesta **Impresa/RTI/Consorzio** sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comuniciamo formalmente che codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso codesta **Impresa/RTI/Consorzio** dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

**(NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI)** Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti saluti.

---

<b>Codice Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Corrispettivo</b>
021-09722	Lic Office 2010 (OLP NL GOVT)	€ 267,67
021-07160	Lic/SA Pack Office (OLP NL GOVT)	€ 422,95
021-07161	SA Office (OLP NL GOVT)	€ 155,28
79P-03564	Lic Office Professional Plus 2010 (OLP NL GOVT)	€ 347,96
269-08812	Lic/SA Pack Office Professional Plus (OLP NL GOVT)	€ 549,72
269-08814	SA Office Professional Plus (SA OLP NL GOVT)	€ 201,84

Telecom Italia S.p.A., in accordo con Microsoft Ireland Operations Limited, applica il nuovo listino determinato della nuova versione Microsoft Office 2010, i cui cambiamenti nei confronti della versione 2007 sono sinteticamente di seguito riportati:

- il pacchetto Office Professional Plus 2010 include tutte le applicazioni e le funzioni presenti nel pacchetto Office Enterprise 2007; quest'ultimo viene rimosso dal listino;
- il pacchetto Office Professional Plus 2010 include anche le applicazioni Office OneNote 2010 e Office SharePoint Workspace 2010;
- il pacchetto Office Standard 2010 include anche le applicazioni Office OneNote 2010 e Office Publisher 2010;
- Tutte le funzionalità del pacchetto di aggiornamento SA Office Small Business sono incluse nel pacchetto di aggiornamento SA Office Standard.

Per ogni ulteriore dettaglio si veda la comunicazione Telecom S.p.A.

## CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

## TRA

*Consip S.p.A.*, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2010 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

## E

- Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, capitale sociale Euro 10.673.809.873,70=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Piazza degli Affari n. 2, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Gianfilippo D'Agostino, giusta poteri allo stesso conferiti da procura speciale del 28 settembre 2010 a rogito del Notaio dott.ssa Maria Chiara Bruno rep. n. 23398 raccolta n. 8144 (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

## PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti



politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;



g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la "fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 129 del 2 novembre 2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S210 del 30 ottobre 2009;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 12 aprile 2010 per un importo di Euro 1.292.358,84= (unmilione duecentonovantaduemilatrecentocinquantotto/84) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1870931 per un importo pari ad Euro 48.000,00= (quarantottomila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 303617417 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.



*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Dichiarazione di Offerta Tecnica), Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "E" (Corrispettivi), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

### **ARTICOLO 2**

#### **ALTRE DEFINIZIONI**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) Dichiarazione di Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) Condizioni Generali: il documento di cui all'Allegato "F";
  - e) Data di Accettazione della fornitura: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura, così come stabilito nel successivo articolo 7, comma 5;
  - f) Fornitore: l'Impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di Imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
  - h) Licenze d'uso: le licenze d'uso, non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, dei pacchetti di programmi software oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - i) Software Assurance: servizio di manutenzione evolutiva della durata di 24 (ventiquattro) mesi, consistente nel costante aggiornamento dei pacchetti di programmi software oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati;
  - j) Prodotti Software: tutto l'insieme oggetto della fornitura, costituito da:
    - Licenze d'uso dei pacchetti di programmi software
    - Software Assurance dei pacchetti di programmi software,



- Licenze d'uso e Software Assurance dei pacchetti di programmi software. il tutto in lingua italiana, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Dichiarazione di Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti, relativamente alla fornitura, da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, di Licenze d'uso di pacchetti di programmi software Microsoft Office, di Software Assurance, nonché alla prestazione dei servizi connessi e alle ulteriori attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. In particolare l'oggetto della Convenzione è costituito da:
  - a) Licenze d'uso dei seguenti pacchetti di programmi software:



- Microsoft Office Standard 2007,
  - Microsoft Office Professional Plus 2007,
  - Microsoft Office Enterprise 2007;
- b) Software Assurance dei seguenti pacchetti di programmi software:
- Microsoft Office Standard,
  - Microsoft Office Professional Plus,
  - Microsoft Office Enterprise
  - Microsoft Office Small Business
- c) Licenze d'uso e Software Assurance dei seguenti pacchetti di programmi software:
- Microsoft Office Standard,
  - Microsoft Office Professional Plus,
  - Microsoft Office Enterprise
3. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire Licenze d'uso di pacchetti di programmi software Microsoft Office e Software Assurance, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi complessivi:
- n. *65.000 (sessantacinquemila)* Licenze d'uso non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, relative ai seguenti pacchetti di programmi software:
    - Microsoft Office Standard 2007,
    - Microsoft Office Professional Plus 2007,
    - Microsoft Office Enterprise 2007,tutti in lingua italiana e nell'ultima versione disponibile alla data di consegna;
  - n. *16.000 (sedicimila)* Software Assurance relative ai seguenti pacchetti di programmi software:
    - Microsoft Office Standard,
    - Microsoft Office Professional Plus,
    - Microsoft Office Enterprise,
    - Microsoft Office Small Business.tutti in lingua italiana e nell'ultima versione disponibile alla data di consegna.
- Si precisa che i sopra indicati quantitativi massimi devono intendersi tali anche qualora siano ordinate dalle Amministrazioni contraenti Licenze d'uso unitamente alla Software Assurance dei pacchetti di programmi software.
4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi, e segnatamente:
- consegna, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - assistenza, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
  - manutenzione in garanzia, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico



nonché le ulteriori attività indicate nel Capitolato Tecnico, ivi incluse quelle relative all'attivazione del Sito Internet delle Convenzioni di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, alla reportistica di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e, comunque, ogni altra attività ed adempimento stabilito nella presente Convenzione.

Inoltre, forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio e collaudi, secondo quanto stabilito nei paragrafi 7 e 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

5. In ogni caso, le predette forniture e servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nella Dichiarazione di Offerta Tecnica e Offerta Economica.
6. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e nei limiti dei quantitativi massimi sopra stabiliti, l'Amministrazione Contraente può approvvigionarsi e, quindi, ordinare:
  - o Licenza d'uso,
  - o Licenza d'uso con Software Assurance,
  - o la sola Software Assurance a condizione che l'Amministrazione contraente:
    1. abbia già una licenza Microsoft Office OEM acquisita con un nuovo PC purché l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 giorni solari dall'acquisto del PC con la suddetta licenza;
    2. rinnovi licenze già coperte da Software Assurance, purché l'Ordinativo di Fornitura sia inviato:
      - a. entro 90 giorni solari successivi alla scadenza di un accordo Microsoft Government Open License (GOL) con Software Assurance (SA);
      - b. entro 30 giorni solari successivi alla scadenza di un contratto Microsoft Enterprise Agreement.
7. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione



ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 27 ottobre 2010. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
3. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:
  - a) n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura non sia compresa la Software Assurance, ovvero
  - b) n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura sia compresa la Software Assurance.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE E GARANZIA**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali, a:
  - a) garantire che le Licenze d'uso, la Software Assurance ed i Prodotti Software forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle eventuali migliorative di cui all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software oggetto della presente Convenzione



sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei pacchetti dei programmi software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.
5. Nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, il Servizio di Assistenza Cliente Microsoft (Sito: [www.microsoft.com/Italy](http://www.microsoft.com/Italy), Tel. 02 70398398) garantirà per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di verificare gratuitamente eventuali segnalazioni di malfunzionamenti ("bug") del prodotto e di assistere l'utente indirizzandolo con le più opportune attività atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita di componenti di prodotto nel caso di difetti inerenti i Prodotti Software o la documentazione d'uso nei formati elettronici ad essi allegati; le Amministrazioni Contraenti si adopereranno affinché il proprio personale esperto in informatica, laddove esistente, sia l'interfaccia del predetto Servizio di Assistenza.

## **ARTICOLO 7**

### **CONSEGNA, COLLAUDO, VERIFICHE**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, per l'esecuzione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, a consegnare i Prodotti Software richiesti con l'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nei successivi comma, oltre che nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nella Dichiarazione di Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascun Prodotto Software si intende comprensiva di ogni onere relativo alla trasmissione delle e.mail/Fax necessarie all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, da completarsi da parte dell'Amministrazione con il download degli oggetti della fornitura dal sito e.Open della Microsoft.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre il termine di n. 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. La data di ricezione da parte dell'Amministrazione della lettera contenente il modulo "Microsoft 'Open License' Order Confirmation", di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico è la data di consegna della fornitura.



5. Fermo restando quanto stabilito al capitolo 8 del Capitolato Tecnico, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna della fornitura di cui al precedente comma 4, i Prodotti Software forniti verranno sottoposti dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore e previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, a verifica di funzionalità e di rispondenza con quanto dichiarato dal Fornitore nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.

La predetta verifica dovrà riguardare la totalità dei Prodotti Software oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

L'Amministrazione Contraente, comunque, potrà procedere alla predetta verifica anche in assenza del Fornitore.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di verifica, controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo della verifica, quindi qualora il Prodotto Software consegnato non sia rispondente alle specifiche descritte nella Dichiarazione di Offerta Tecnica, nonché ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a sostituirlo con un nuovo Prodotto Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Anche il Prodotto Software in sostituzione verrà sottoposto a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, potrà ripetere le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. In caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto di fornitura.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e, in particolare, nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza mediante l'attivazione di un apposito "Customer Care", con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di:
  - o informazioni sulla Convenzione, sulle modalità di ordine e di consegna



- ricezione e smistamento ordini
- informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento
- informazioni sullo stato delle consegne.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il numero di fax, nonché l'indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Customer Care".

Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di intervento, apertura e chiusura delle chiamate, vale quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

In ogni caso, a ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento nei termini e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Con riferimento alla reportistica, il Fornitore, in relazione ad ogni singola fornitura e per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, dovrà svolgere le attività di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, con le modalità e termini ivi indicati, fornendo a Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.
4. La Consip S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
  - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - Data di Consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A la reportistica mensile relativa agli "Ordini di Prodotti in Convenzione" e "Ordini chiusi", come meglio descritti nell'Appendice del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno solare del mese successivo al mese di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



## **ARTICOLO 9**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti ed indicati nell'Appendice al Capitolato Tecnico (Schede Indicatori di qualità), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto pari a 14,40% (quattordici/40 per cento) ai Prezzi Microsoft Office di riferimento relativi a ciascuna Licenza d'uso, con o senza Software Assurance, alla sola Software Assurance e a ciascun Prodotto Software, di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, ovvero, ai prezzi presenti in successive versioni o aggiornamenti del Listino Microsoft GOL che potranno essere solo inferiori rispetto a quelli dei predetti Prezzi.  
I suddetti corrispettivi dovranno essere indicati con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35=), arrotondati secondo la regola IRPEF.  
Pertanto, all'atto della stipula del presente atto e salvo modifiche migliorative per l'Amministrazione dei predetti Prezzi Microsoft Office di riferimento, i prezzi unitari, IVA esclusa, dei Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono indicati nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "E", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il prezzo unitario di ciascuna Licenza d'uso a tempo indeterminato, non esclusiva, trasferibile, con o senza Software Assurance, e/o il prezzo unitario di ciascuna Software Assurance, sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga a recepire eventuali modifiche al ribasso dei Prezzi come sopra indicati - nel corso della durata della presente Convenzione - e quindi di applicare la percentuale di sconto di cui al precedente comma 1, ai predetti prezzi migliorativi per l'Amministrazione Contraente.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione della fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi



dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000004646489, intestato al Fornitore presso la Unicredit Corporate Banking S.p.A. Agenzia di Roma Parioli, Codice IBAN IT18H0322603202000004646489. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:

Chiara Elena Maria Pizzamiglio - C.F. n. PZZCRL66L57F205M

Andrea Balzarini - C.F. n. BLZNR70P19A940J

Paolo Barroero - C.F. n. BRRPLA66C05I219R.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

## **ARTICOLO 11**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto o la prestazione del servizio di consegna in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto o la prestazione del servizio di consegna in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:



- a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 6,
  - b) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A.,
- il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'appendice 2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- o su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - o su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - o su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e Allegati, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Customer Care; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le suddette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



## **ARTICOLO 12**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 12 aprile 2010 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena di importo pari ad Euro 1.292.358,84= (unmilionenovecentonovantaduemilatrecentocinquantotto/84), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 48.000,00= (quarantottomila/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## **ARTICOLO 13**

### **RISOLUZIONE**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
  - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 6;
  - b) qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
  - c) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche di quanto oggetto delle forniture.
3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di



Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi, ove riterranno più opportuno, del quantitativo di quanto oggetto della presente Convenzione non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 14**

##### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile Generale del Servizio, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 16**

##### **FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire una Licenza d'uso, una Software Assurance o un Prodotto Software oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "*fuori produzione*" del relativo pacchetto di programmi software accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione di "*fuori produzione*" del produttore Microsoft, nonché
  - b) dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., il Fornitore è esonerato dalla fornitura della Licenza d'uso con o senza Software Assurance o della sola Software Assurance dichiarato "*fuori produzione*", eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità almeno pari a quello sostituito.



## **ARTICOLO 17**

### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **ARTICOLO 18**

### **TITOLARITÀ DELLE LICENZE E PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Con riferimento a ciascun Ordinato di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la titolarità dei Prodotti Software a partire dalla Data di Accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 5; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni dei Prodotti Software forniti, durante la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

## **ARTICOLO 19**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.



## ARTICOLO 20

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 07 ottobre 2010

CONSIP S.p.A.

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

C.F.: BRGDLR60A07F2051

Certificatore: Postecom S.p.A.

Validità: dal 17/11/2009, al 17/11/2012

Firma digitale: n. 379966

IL FORNITORE

Gianfilippo D'Agostino

C.F.: DGSGL60P24L049R

Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA

Validità: dal 29/03/2010, al 29/03/2013

Firma digitale: n. 29543

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le



clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia); Articolo 7 (Consegna, collaudo, verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Fuori produzione); Articolo 18 (Titolarietà delle licenze e proprietà dei prodotti); Articolo 19 (Costi della sicurezza); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 07 Ottobre 2010

IL FORNITORE

Gianfilippo D'Agostino

C.F.: DGSGL60P24L049R

Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA

Validità: dal 29/03/2010 al 29/03/2013

Firma digitale: n. 29543

## ALLEGATO F

### CONDIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
  - a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
  - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
  - c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
  - d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello allegato alla Convenzione, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
  - g) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
  - h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
  - i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
  - l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
  - m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - n) **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione.



## **ARTICOLO 2**

### **NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
  - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
  - d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - f) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **ARTICOLO 3**

### **UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE**

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, utilizzano la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste preferibilmente, anche considerato quanto previsto all'art. 1, comma 452 della Legge n. 296/2006, in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico sottoscritto con firma digitale nei modi e alle condizioni specificate nel Sito delle Convenzioni. L'Ordinativo di Fornitura potrà, altresì, consistere in un documento cartaceo sottoscritto dall'Unità Ordinante ed inviato al Fornitore, anche via fax o, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo, e disciplinato dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella



applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura sia inviato a mezzo posta, dovrà essere spedito con lettera raccomandata A/R.

4. In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non comportano, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Resta, infatti, a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del fornitore stesso, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco aggiornato dei soggetti registrati; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità all'utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo/importo massimo complessivo oggetto della Convenzione.

5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Per effetto dell' Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

Resta ferma a carico del Fornitore, l'osservanza di quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 in ordine alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva.

8. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da



parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 9.

9. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.  
In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo.
10. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo. Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
11. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
12. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Consip S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.
13. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; *ii)* alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CUP (Codice Unico di Progetto) precedentemente richiesto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **ARTICOLO 4**

##### **VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE**

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.



2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

## **ARTICOLO 5**

### **OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli



- relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) malleverare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.



11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
13. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118,



comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 7**

### **VERIFICHE ISPETTIVE**

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
3. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
4. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

## **ARTICOLO 8**

### **SUPERVISIONE E CONTROLLO**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei



singoli contratti attuativi.

## **ARTICOLO 9**

### **IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 9 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente



noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



## **ARTICOLO 10**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 11**

### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

## **ARTICOLO 12**

### **PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..



2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.  
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 13**

### **CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE**

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione,



prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente, secondo quanto indicato nella Convenzione, dalla Consip soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

## ARTICOLO 14



## **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **ARTICOLO 15**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:



- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;
  - f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Deontologico) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **ARTICOLO 16**

### **RECESSO**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione



- contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
  4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
  5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
  7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **ARTICOLO 17**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

## **ARTICOLO 18**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO**

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip



- S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
  9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
  10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
  11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
  13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
  14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
  15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
  16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
  17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
  18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
  19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 19**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**



1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

## **ARTICOLO 20**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 21**

### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## **ARTICOLO 22**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata



normativa.

2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ARTICOLO 23**

### **CODICE DEONTOLOGICO**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico di Consip consultabile sul sito internet della Consip S.p.a. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

## **ARTICOLO 24**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere



a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.